

## La pena dell'ergastolo e il rischio di un inferocimento della società

Pubblichiamo un ampio abstract del saggio del Professor Andrea Pugiotto, Ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Ferrara, dedicato al disegno di legge, già approvato al Senato, che inasprisce oltremisura il regime giuridico dell'ergastolo (e, più in generale, dell'accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati particolarmente gravi).

Tali norme sono inserite nel disegno di legge (A.S. n. 2567) mirante ad introdurre il cosiddetto "processo lungo". La recente crisi di governo e il conseguente mutamento di maggioranza parlamentare rendono improbabile l'approvazione di tale disciplina "ad personam". Viceversa, le norme in tema di ergastolo mantengono un alto consenso parlamentare, perché condivise non solo dalle forze politiche di centrodestra ma anche da ampi settori del centrosinistra. La riflessione su di esse, dunque, conserva tutta la sua attualità.

Il saggio del Professor Pugiotto, nella sua versione integrale, è destinato alla pubblicazione in uno dei prossimi fascicoli della rivista "Studium Iuris", ed è già stato anticipato nel notiziario on-line di "Ristretti Orizzonti".

### Cattive nuove in materia di ergastolo

di **Andrea Pugiotto**,

Ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Ferrara

#### 1. IL DDL A.S. N. 2567: IL RISCHIO DI UN «FINE PENA: MAI» (PIÙ CHE DI UN «FINE PROCESSO: MAI»)

Quando le forche andavano meno di moda che adesso, prefigurare l'abolizione dell'ergastolo significava porsi un realistico obiettivo di ritrovata civiltà giuridica. Oggi, invece, sembra configurare un orizzonte smarrito, oscurato da una *doxa* dominante (tra le forze politiche non meno che tra l'opinione pubblica) tutta chiacchiere e distintivo. Poco stupisce, dunque, che il legislatore esprima scelte normative orientate alla conservazione e, se possibile, all'inasprimento del carcere a vita.

Ultimo esempio di tale tendenza è il ddl A.S. n. 2567, approvato a Palazzo Madama il 29 luglio scorso, che incide profondamente sul regime giuridico dell'ergastolo. E lo fa agendo su due versanti. Da un lato, il condannato all'ergastolo non avrà più la possibilità – avvalendosi del cd. giudizio abbreviato – di ottenere la conversione del carcere a vita in 30 anni di reclusione (ovvero dell'ergastolo con isolamento diurno in semplice ergastolo)<sup>1</sup>. Dall'altro lato, l'accesso per l'ergastolano alle misure alternative alla detenzione al carcere, previste dalla legge sull'ordinamento penitenziario, diventerà possibile solo dopo aver scontato almeno 26 anni di reclusione<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Art. 1, commi 1, 6 e 7

<sup>2</sup> Art. 1, comma 8

Si tratta di aspetti della novella in esame rimasti pericolosamente in ombra rispetto a quella sua parte che, incidendo sul regime dell'acquisizione delle prove nel procedimento penale, è salita con clamore agli onori della cronaca, inducendo a ribattezzare polemicamente il provvedimento in discussione come “*processo lungo*”<sup>3</sup>. In realtà, siamo davanti ad una matryoska legislativa che, dentro l'ipotetico rischio del «fine processo: *mai*», cela la ben più concreta probabilità del «fine pena: *mai*». Il segmento legislativo mirante ad innovare il regime probatorio è infatti destinato – anche per la sua nota *occasio legis* - ad incontrare la ferma contrarietà delle opposizioni parlamentari. Altrettanto non può dirsi, invece, per i due segmenti normativi in tema di ergastolo: accanto ai gruppi (all'epoca) di maggioranza ad entrambi favorevoli (PdL, Lega Nord), si devono infatti registrare il consenso parlamentare dell'IdV e la presenza di proposte di legge provenienti da autorevoli deputati e senatori del PD<sup>4</sup>, egualmente orientate ad escludere per i delitti più gravi l'applicazione della riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato.

Diventa allora necessario ed urgente - almeno per chi continua, nonostante tutto, a ritenere l'ergastolo una sanzione estranea al disegno costituzionale della pena e della sua esecuzione – marcare con una biro rossa quanto sta accadendo nelle Aule parlamentari. E segnare, con una matita blu, i non pochi profili di illegittimità delle novità che si vorrebbero introdurre, destinate – se in Parlamento non vi si porrà rimedio – ad essere oggetto di eccezioni d'incostituzionalità più che fondate.

## 2. GIUDIZIO ABBREVIATO E REATI PUNITI CON L'ERGASTOLO: LO SCENARIO CHE SI PREFIGURA

La genesi parlamentare della deliberazione ora approdata al ddl A.S. n. 2567 va fatta risalire ad una duplice proposta legislativa: l'una, di matrice leghista, poi assunta a testo base<sup>5</sup>; l'altra, assorbita nella precedente, proveniente dalle fila dei deputati democratici, a prima firma della on. D'Antona<sup>6</sup>.

La *ratio* del provvedimento emerge con chiarezza sia dalle relazioni illustrative dei progetti legislativi iniziali che dalla successiva discussione parlamentare. L'obiettivo dichiarato è quello di escludere espressamente

---

<sup>3</sup> Cfr. art. 1, commi 2-5

<sup>4</sup> Il riferimento è alle seguenti proposte legislative: A.C. n. 657, *D'Antona e altri* (tra i quali il già ministro-ombra della Giustizia, Tenaglia) presentata il 30 aprile 2008; A.S. n. 2613, *Maritati e altri* (tra i quali i senatori Lumia, Carofiglio, Casson e D'Ambrosio) comunicata il 15 marzo 2011.

<sup>5</sup> Cfr. A.C. n. 668, *Lussana e altri*, presentata il 30 aprile 2008, dal titolo *Modifica all'articolo 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo*.

<sup>6</sup> Cfr. A.C. n. 657 – citata *supra*, nota 4 – dal titolo *Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato*.

l'applicabilità di un qualunque sconto di pena nei procedimenti abbreviati che si concludono con la condanna all'ergastolo.

A sostegno della novella vengono addotti tre ordini di motivi.

Il primo – del tutto prevedibile - fa leva sul comune sentire dell'opinione pubblica, sul rispetto per le vittime del reato e sul desiderio di giustizia dei loro familiari: non rinunciando all'evocazione suggestiva di noti casi di cronaca nera, si sostiene l'inaccettabilità di uno sconto sanzionatorio automatico, prodromo ad ulteriori successive riduzioni capaci di abbassare oltremisura la punizione per reati efferati, con conseguente perdita di ogni certezza della pena. Detto diversamente, «questo provvedimento manda un messaggio chiaro al Paese: ci sono reati per i quali non è possibile giocare con le regole processuali per sfuggire alla giusta sanzione»<sup>7</sup>.

Si contesta, in secondo luogo, che una mera opzione processuale a favore di un rito speciale rimessa insindacabilmente all'imputato, possa poi produrre l'automatismo di una diminuzione della pena anche per reati puniti con il carcere a vita proprio perché più gravi degli altri. Si tratterebbe di una evidente alterazione dei principi di legalità, proporzionalità e inderogabilità delle pene.

Da ultimo, si denuncia la metamorfosi del giudizio abbreviato: non più strumento originariamente introdotto dal nuovo codice di rito penale per produrre effetti deflattivi sul piano giudiziario, quanto mero *escamotage* processuale utilizzato per beneficiare in via potestativa di immeritati sconti di pena, quando il materiale investigativo raccolto dal pubblico ministero non offre all'imputato alcuno spazio difensivo.

Si decide così di intervenire sull'attuale dinamica del cd. giudizio abbreviato. Si tratta – come è noto – di un rito alternativo al procedimento penale ordinario, in virtù del quale il processo viene definito, di regola, nel corso dell'udienza preliminare<sup>8</sup> ed in camera di consiglio<sup>9</sup>. La richiesta di essere giudicato immediatamente è formulata dall'imputato, che così rinuncia alle garanzie proprie della fase dibattimentale per accedere ad un rito premiale: in caso di condanna, la pena, determinata tenendo conto di tutte le circostanze, è infatti diminuita di un terzo. Se la condanna è all'ergastolo, la pena viene sostituita con quella della reclusione di anni trenta; se è alla pena del carcere a vita con isolamento diurno (irrogabile nei casi di concorso di reati o di reato continuato), la si sostituisce con la pena dell'ergastolo.

Qualora il ddl A.S. n. 2567 venisse approvato, il vigente assetto procedurale sarebbe mantenuto, fatta salva la fase di riduzione della pena, esclusa nelle ipotesi di condanna all'ergastolo (con o senza isolamento diurno). L'accesso

---

<sup>7</sup> On. Di Pietro, Camera, seduta n. 436, 17 febbraio 2011.

<sup>8</sup> Ovvero (a seguito di quanto deciso dalla Corte costituzionale con sentenza n. 169/2003) prima dell'apertura del dibattimento, qualora l'imputato riproponga la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad un'integrazione probatoria, già respinta dal giudice dell'udienza preliminare (art. 438 c.p.p.).

<sup>9</sup> Salvo che il giudice disponga lo svolgimento in udienza pubblica, su richiesta di tutti gli imputati (art. 441, comma 3, c.p.p.)

al rito abbreviato, infatti, rimarrebbe consentito (anche) per i reati punibili con il carcere a vita<sup>10</sup>. Sarebbe però preclusa espressamente qualunque diminuzione di pena quando il procedimento si conclude con tale condanna<sup>11</sup>.

3. LE CRITICITÀ COSTITUZIONALI DELLA NOVELLA: [1] IRRAGIONEVOLEZZA E [2] VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA TRA CONDANNATI

Lo scenario normativo che si viene così a delineare presenta numerose criticità sul piano costituzionale. Ordiniamole in fila indiana.

[1] La novella appare irragionevole nella parte in cui spezza il rapporto sinallagmatico tra l'accesso al giudizio abbreviato e la riduzione (necessariamente automatica) della pena irrogata.

Tale nesso strutturale è stato, infatti, apertamente riconosciuto dalla Corte costituzionale quale tratto irriducibile del rito speciale in esame: «La caratteristica del giudizio abbreviato risiede proprio nell'incentivo, offerto all'imputato, di una riduzione della pena, in funzione di un più rapido svolgimento del processo, a deflazione del dibattimento. Con il mettere in discussione la possibilità di operare tale riduzione per una certa categoria di delitti, viene necessariamente messa in discussione anche la possibilità di avvalersi di quel procedimento speciale. Non è, quindi, consentito scindere i due aspetti»<sup>12</sup>.

Si tratta di un'irrazionalità legislativa, che ridonda in violazione costituzionale, di cui il legislatore era peraltro già stato avvisato: sia il parere della I Commissione Affari costituzionali della Camera<sup>13</sup>, sia la risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura<sup>14</sup>, avevano per tempo suonato il campanello d'allarme durante la prima lettura a Montecitorio. Una volta

<sup>10</sup> Cfr. il comma 1 dell'art. 1, che interviene solo ad integrare (e non a mutare) i presupposti per l'accesso al giudizio abbreviato indicati all'art. 438 c.p.p.

<sup>11</sup> A tal fine il ddl A.S. n. 2567 opera come una tenaglia. Da un lato, si elimina qualsiasi riferimento all'ergastolo ai fini dell'applicabilità dello sconto di pena connessa all'accesso al rito abbreviato, abrogando il secondo e terzo periodo del comma 2 del vigente art. 442 c.p.p. (cfr. il comma 6 dell'art. 1). Dall'altro, si aggiunge a tale disposizione il seguente comma 2-bis: «Quando, tenuto conto di tutte le circostanze, deve essere irrogata la pena dell'ergastolo, non si fa luogo alla diminuzione di pena prevista al comma precedente» (cfr. il comma 7 dell'art. 1).

<sup>12</sup> Sentenza n. 176/1991.

<sup>13</sup> Esprimendo il proprio parere favorevole alla proposta di legge A.C. n. 668, *Lussana e altri*, la Commissione formulava la seguente osservazione: «Valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la proposta di legge introducendo una modifica all'art. 438 c.p.p. volta ad escludere espressamente l'applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti dalla legge con l'ergastolo», in ragione del fatto che la sentenza costituzionale n. 176/1991 «ha collegato in modo necessario l'accesso al rito abbreviato con la riduzione della pena».

<sup>14</sup> Cfr. C.S.M., *Risoluzione sulle ricadute del sistema giudiziario della disciplina proposta nel ddl n. 668/B*, approvata il 7 settembre 2011 (che richiama le decisioni costituzionali nn. 115/2001, 326/2001 e 140/2010).

riconosciuto l'accesso al giudizio abbreviato, dunque, il legislatore è libero di determinare l'entità della riduzione della pena, ma non può escludere *qualunque* sconto di pena.

Cade in errore, quindi, chi pensa ad una libera scelta di politica criminale, condivisibile o meno, che non presenterebbe rischi di incostituzionalità. La verità è che anche la discrezionalità legislativa deve rispondere all'imperativo della ragionevolezza: essa potrà manifestarsi nella rimozione o nella ridefinizione complessiva del giudizio abbreviato e della sua logica premiale, ma non potrà intervenire settorialmente nei confronti di una sola e specifica categoria di reati, per quanto gravi.

[2] La formulazione del ddl A.S. n. 2567 scarta opportunamente la soluzione normativa che, operando a valle, intendeva implicitamente precludere a monte l'accesso al giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo<sup>15</sup>. In tal modo, infatti, si finiva per rimettere nelle sole mani del pubblico ministero la chiave d'ingresso al rito speciale, sulla base dell'imputazione da lui formulata: ne sarebbe così conseguito un inasprimento di pena indiscriminato e addirittura precedente alla sua concreta inflizione. Da qui l'opzione, compiuta già alla Camera e confermata al Senato, di riaprire le porte del giudizio abbreviato a tutti i reati, salvo poi precludere in caso di condanna all'ergastolo ogni riduzione di pena.

Così facendo, però, l'eguale trattamento riservato in entrata agli imputati si traduce, in uscita, in una discriminazione tra condannati, poiché solamente gli ergastolani verrebbero esclusi da qualsiasi misura premiale. La scissione tra abbreviazione del rito e diminuzione della pena appare, pertanto, costituzionalmente illegittima (anche) in relazione al principio di eguaglianza, che opera nei confronti di tutti i soggetti riconducibili ad un'identica categoria, *condannati compresi*.

Il rilievo vale *a fortiori*, se solo si considera che lo sconto di pena correlato al giudizio abbreviato *prescinde* dal fatto di reato: il beneficio della riduzione, infatti, è il necessario incentivo ad una opzione processuale rimessa alla discrezionalità dell'imputato. Siamo in presenza di un meccanismo automatico premiale sottratto *ex ante* al pubblico ministero ed *ex post* al giudice, che configura per l'imputato (in caso di condanna) un vero e proprio diritto potestativo. Non rilevano, quindi, le differenze sostanziali tra le fattispecie di reato: la riduzione della pena (non a caso prefissata nella misura di un terzo per tutte le pene temporanee e preconstituita nell'ipotesi di condanna alla pena perpetua) è acquisita in partenza in forza della sola opzione processuale compiuta dall'imputato, indipendentemente dalla gravità dell'accusa e della successiva condanna.

---

<sup>15</sup> Questa era l'opzione presente nel testo base dell'*iter* legislativo alla Camera: la proposta di legge A.C. n. 668 (*Lussana e altri*), infatti, abrogava il solo comma 2 dell'art. 442 c.p.p. (nella parte in cui prevede la riduzione a trenta anni in caso di reato punito con l'ergastolo e la pena dell'ergastolo senza isolamento, nel caso di ergastolo con isolamento diurno), senza intervenire sui presupposti di accesso al giudizio abbreviato (art. 438 c.p.p.).

Né vale obiettare che, già in passato, la Corte costituzionale ebbe a dichiarare illegittimo il ricorso al giudizio abbreviato per i reati punibili con la massima pena<sup>16</sup>. Quella sentenza, infatti, accertò un eccesso di delega: stabilendo che «*alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta*», l'art. 442, comma 2, c.p.p. esondava rispetto alla legge di delegazione per l'emanazione del nuovo codice di rito penale, la cui direttiva circoscriveva l'applicazione del beneficio conseguente alla scelta del rito abbreviato ai soli reati sanzionati con pena pecuniaria o con pena detentiva temporanea. Un vizio *formale*, dunque, estraneo al merito della scelta normativa. Un giudicato costituzionale, pertanto, che non precludeva affatto la possibilità per il legislatore successivo di reintrodurre l'accesso al giudizio abbreviato anche per i reati puniti con l'ergastolo, come poi accaduto nel 1999 con la cd. legge Carotti<sup>17</sup>.

#### 4. ALTRE CRITICITÀ COSTITUZIONALI: [3] VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INTERNAZIONALI E [4] LESIONE DELL'AFFIDAMENTO DELLE PARTI PROCESSUALI NELLA SICUREZZA GIURIDICA

Non mancano ulteriori due punti di attrito tra la Costituzione e il ddl A.S. n. 2567, con riferimento alla ipotizzata riforma del giudizio abbreviato a danno degli ergastolani. Entrambi hanno a che fare con ostacoli di diritto intertemporale, superabili solo – a ritenerla possibile - attraverso un'interpretazione conforme alla CEDU e alla Costituzione. In caso contrario, l'illegittimità della novella appare pressoché certa.

[3] L'applicazione ai procedimenti in corso della novella in esame configurerebbe una violazione di obblighi internazionali pattizi gravanti sul legislatore interno, *ex art. 117, comma 1, Cost.* Il rilievo<sup>18</sup> richiede un'articolata argomentazione, scandita da concatenati passaggi argomentativi.

Le disposizioni legislative che ridimensionano la pena prevista per il rito abbreviato hanno natura *processuale* (e non sostanziale). In tal senso si è orientata la giurisprudenza prevalente di Cassazione<sup>19</sup>. Egualmente si è regolato in passato il legislatore: intervenendo in materia, ha infatti ritenuto necessario ricorrere a specifiche norme di diritto intertemporale derogatorie della loro altrimenti

---

<sup>16</sup> Cfr. sentenza n. 171/1991

<sup>17</sup> Legge n. 479 del 1999, successivamente fatta oggetto di interpretazione autentica con Legge n. 4 del 2001 (di conversione del D.l. n. 341 del 2000).

<sup>18</sup> Segnalato nel *Dossier* n. 283, marzo 2011, dell'Ufficio Studi Senato – Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura (p.17 ss.).

<sup>19</sup> Cfr. Cass. Pen., sez. VI, sentenza n. 5581, 27 maggio 1991; Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 1078, 5 febbraio 1993; Cass. Pen., sez. IV, sentenza n. 4327, 1 marzo 1994; Cass. Pen., sez. I, sentenza n. 9812, 22 settembre 1995; Cass. Pen., sez. I, sentenza n. 5027, 29 maggio 1997; Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 7200, 8 giugno 1999.

immediata applicabilità ai processi pendenti<sup>20</sup> o, addirittura, ha ritenuto legittimo intervenire con norme necessariamente retroattive (precluse in materia penale sostanziale) introdotte mediante interpretazione autentica legislativa<sup>21</sup>.

In quanto processuali, le disposizioni della novella sarebbero allora applicabili anche nei procedimenti abbreviati in corso al momento dell'entrata in vigore della riforma legislativa, secondo il principio generale del *tempus regit actum*. Tanto più che l'atto normativo in esame non contempla alcunché sul piano di un'opportuna disciplina transitoria *ad hoc*, con riferimento all'ambito di applicazione della esclusa riduzione di pena per i reati punti con l'ergastolo ammessi al giudizio abbreviato<sup>22</sup>.

Se questa ricostruzione è corretta, inevitabile è la collisione con quanto stabilito dalla CEDU. Infatti, l'orientamento della Grande Camera della Corte di Strasburgo<sup>23</sup> è – all'opposto – nel senso di ricondurre simili misure legislative nell'ambito del diritto penale *sostanziale*, riparato sotto l'ombrello - aperto dall'art. 7 CEDU – del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole.

Siamo dunque in presenza di una violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., parametro di legittimità della legge nazionale che una consolidata giurisprudenza costituzionale<sup>24</sup> considera integrato e reso attivo dalla CEDU, così come interpretata dalla Corte di Strasburgo, cui la medesima Convenzione (*ex art. 32, paragrafo 1*) affida il compito di interpretare le proprie disposizioni.

[4] L'immediata applicazione del ddl A.S. n. 2567 ai giudizi abbreviati pendenti configura, inoltre, la violazione del principio di affidamento delle parti processuali nella sicurezza giuridica, anch'esso limite costituzionale alla retroattività legislativa.

Se è vero, infatti, che al legislatore ordinario, fuori dalla materia penale, non è inibito introdurre norme con efficacia *ex tunc*, è tuttavia necessario – come sempre ripete il Giudice delle leggi – che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti. «Tra questi la giurisprudenza costituzionale annovera, come è noto, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica che, quale essenziale elemento dello Stato di diritto, non può essere leso

---

<sup>20</sup> Cfr. art. 4-*ter*, commi 2 e seguenti, D.l. n. 82 del 2000, conv. in Legge n. 144 del 2000.

<sup>21</sup> Cfr. art. 7, commi 1 e 2, D.l. n. 341 del 2000, conv. in Legge n. 4 del 2001.

<sup>22</sup> In passato - proprio per evitare la conseguenza dell'applicabilità nei giudizi abbreviati pendenti di una normativa che modificava in senso sfavorevole le disposizioni concernenti la diminuzione di pena connessa a tale rito - si ricorse ad apposita disciplina transitoria (cfr. art. 8, D.l. n. 341 del 2000).

<sup>23</sup> Cfr. Corte EDU, 17 settembre 2009, *Affaire Scoppola c. Italia*, n. 2, ric. n. 10249/03.

<sup>24</sup> Cfr., *ex plurimis*, le sentenze nn. 348/2007, 349/2007, 80/2011.

da disposizioni retroattive, le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti»<sup>25</sup>.

Il principio di affidamento pretende dal legislatore coerenza di comportamenti rispetto alla disciplina vigente, alla sua durata nel tempo, all'interpretazione che su di essa si è sedimentata, perché i singoli regolano la propria condotta sulla ragionevole aspettativa che quel quadro normativo resti come punto di riferimento certo, non modificabile ora per allora. Così inteso, si tratta di un principio generale, limitativo della funzione legislativa, dotato di autonomia concettuale, meritevole di tutela costituzionale, cui la Consulta fa spesso richiamo. Assumerlo a parametro di legittimità – attraverso una delle tante disposizioni costituzionali che lo concretizzano o lo riassumono<sup>26</sup> – è certamente possibile. Anche in materia processuale<sup>27</sup>.

In questo contesto, è possibile allora affermare che l'applicazione *in corsa*, nei giudizi abbreviati pendenti, della negata riduzione della pena dell'ergastolo lede senza alcun dubbio le esigenze di tutela dell'affidamento dell'imputato: egli, infatti, si vede mutare il quadro normativo sul presupposto del quale ha esercitato il suo diritto di difesa, rinunciando alle più ampie garanzie del dibattimento ordinario in favore di un rito semplificato della cui finalità premiale, però, non potrà più beneficiare.

Di più. Seguendo un'impostazione argomentativa simile a quella sopra illustrata, anche la Corte di Strasburgo ha ricavato un analogo divieto di retroattività legislativa dall'art. 6 CEDU<sup>28</sup>. Il mancato rispetto del principio dell'affidamento delle parti processuali nella sicurezza giuridica, pertanto, configura – ancora una volta secondo la logica del cd. parametro interposto – la violazione di un obbligo internazionale pattizio, imposto dall'art. 117, comma 1, Cost.

---

<sup>25</sup> Sentenza n. 416/1999.

<sup>26</sup> Per una ricognizione dei possibili agganci costituzionali al principio del legittimo affidamento cfr. A. PUGIOTTO, *Retroattività legislativa e affidamento delle parti processuali nella sicurezza giuridica*, in R. Bin – G. Brunelli – A. Pugiotto – P. Veronesi (a cura di), *Rogatorie internazionali e dintorni. La legge n. 367 del 2001 tra giudici e Corte costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2002, 246-250. In tema, da ultimo, vedi ora P. CARNEVALE, *La tutela del legittimo affidamento...cerca casa*, in *Giur. Cost.*, 2001, 16 ss.

<sup>27</sup> Cfr. *ex plurimis*, la sentenza n. 525/2000, dove si parla della «tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico» come di un principio che «deve valere anche in materia processuale, dove si traduce nell'esigenza che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti per loro pregiudizievoli, nonché nel legittimo affidamento delle parti stesse nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all'epoca del compimento degli atti processuali».

<sup>28</sup> Il riferimento è ancora a Corte EDU, 17 settembre 2009, *Affaire Scoppola c. Italia*, n. 2, ric. n. 10249/03.



## 5. UN GIRO DI VITE (ANCHE) PER GLI ERGASTOLANI NELL' ACCESSO AI BENEFICI DELL' ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Il ddl. A.S. n. 2567 – come segnalato in apertura - inasprisce ulteriormente il regime giuridico dell'ergastolo, incidendo direttamente sulla possibilità di beneficiare delle misure alternative al carcere previste dall'ordinamento penitenziario: con la sola eccezione della liberazione anticipata, esse restano accessibili all'ergastolano solo dopo aver espiato «almeno ventisei anni» di reclusione (art. 1, comma 8). Un giro di vite terribile<sup>29</sup>.

Quale sia la *ratio* legislativa capace di giustificare un simile inferocimento non è dato sapere. La disposizione non era presente nel testo base assunto come punto di partenza dell'*iter* legislativo alla Camera: dunque, la sua relazione introduttiva non aiuta. Né risulta inclusa nel testo approvato in prima lettura dai deputati il 17 febbraio 2011 (A.C. n. 638/B), poi trasmesso al Senato: neppure il relativo dibattito parlamentare, quindi, soccorre. La sua genesi è riconducibile all'emendamento 2.0.200 presentato dal relatore a Palazzo Madama, sen. Centaro, la cui discussione viene però preclusa a seguito della presentazione del maxiemendamento (che lo recepisce) sul quale il Governo pone la questione di fiducia<sup>30</sup>. Il dato procedurale va sottolineato con forza per le sue conseguenze: siamo in presenza di una possibile novazione ordinamentale dalle gravissime ricadute sul percorso di risocializzazione del reo, eppure *mai istruita né discussa* nelle Aule parlamentari<sup>31</sup>.

Per quanto putativa, l'intenzione del legislatore non è difficile da cogliere. Filtra dalle dichiarazioni di voto dei senatori di maggioranza: introdurre «un severo sbarramento alla concessione dei benefici penitenziari per i condannati per delitti gravissimi [...], nessun permesso premio, nulla di nulla sino a che il condannato non avrà espiato in carcere almeno tre quarti della condanna inflitta, o almeno 26 anni, in caso di condanna all'ergastolo»<sup>32</sup>. Si mira, in sostanza, ad ostacolare l'applicazione della cd. legge Gozzini, «interpretata troppo di frequente con superficiale disinvoltura e buonismo da alcuni magistrati, all'origine di gravi delitti perpetrati proprio da pericolosi criminali, che avrebbero dovuto rimanere

---

<sup>29</sup> Specialmente se si guarda all'art. 1, comma 8, della novella nella sua integralità: a seguito delle modifiche apportate all'art. 58-*quater*, comma 4, della Legge n. 354 del 1975, la preclusione all'accesso a tutti i benefici penitenziari (con la sola eccezione della liberazione anticipata) è estesa ai condannati per i delitti di strage, sequestro di persona, omicidio (in presenza di determinate aggravanti), richiedendo che gli stessi abbiano espiato almeno i tre quarti della pena irrogata.

<sup>30</sup> Emendamento del Governo 1.100, seduta n. 590, 28 luglio 2011, Allegato A.

<sup>31</sup> Fatto salvo il rilievo di tecnica redazionale del sen. Li Gotti, che segnala una clamorosa topica nella formulazione dell'art. 1, comma 8, laddove – richiamando l'art. 422 c.p. - si collega la morte del sequestrato al reato di strage (cfr. seduta n. 591, 28 luglio 2011).

<sup>32</sup> Così il sen. Mazzatorta, seduta n. 592, 29 luglio 2011. In senso analogo l'intervento del sen. Divina, seduta n. 591, 28 luglio 2011, che rivendica la forte impronta leghista della misura introdotta.

più tempo nelle patrie galere»<sup>33</sup>. Il disco (rotto) ripete il consueto motivo: «Signori criminali, se volete uccidere, sappiate che potete andare in galera e rimanerci per tutta la vita: questo è il messaggio che abbiamo mandato»<sup>34</sup>.

#### 6. DUBBI DI COSTITUZIONALITÀ: [1] UN ERGASTOLO ILLEGITTIMO PERCHÈ TENDENZIALMENTE PERPETUO

Pure di fronte all'inaudito, ragionare giuridicamente si deve. Specialmente se l'argomentazione costituzionale permette di prospettare robusti dubbi di legittimità nei confronti (anche) di questo segmento normativo del ddl A.S. n. 2567.

[1] Precludendo a chi è condannato al carcere a vita di poter accedere a misure alternative alla reclusione **non** prima di 26 anni, la pena dell'ergastolo recupera la sua (tendenziale) *perpetuità*. Con ciò, però, perdendo quell'equilibrio precario che, fino ad oggi, riusciva a mantenerlo in piedi sul filo sottile teso sopra il vuoto dell'incostituzionalità.

Anche qui siamo davanti ad un rapporto sinallagmatico, questa volta tra legittimazione costituzionale dell'ergastolo e accesso ai benefici previsti nell'ordinamento penitenziario. E' stato infatti il Giudice delle leggi - con un'argomentazione simile ad un arabesco - a valutare l'ergastolo non incompatibile con la Costituzione nella misura in cui non è più ergastolo, cioè non è più pena perpetua<sup>35</sup>. Tale era stato fino al 1962. Da allora, grazie ad alcuni interventi legislativi, la sua natura di pena senza fine può essere mitigata dalla possibilità per l'ergastolano di ottenere taluni benefici penitenziari: i permessi premio (in caso di buona condotta e dopo 10 anni di reclusione), la semilibertà (in caso di buona condotta e dopo 20 anni di reclusione), la liberazione condizionale (in caso di buona condotta e dopo aver scontato 26 anni di reclusione). Nell'ipotesi di ravvedimento tali soglie temporali possono abbassarsi (rispettivamente a 8, 16 e 21 anni). Così come il loro raggiungimento può essere accelerato grazie al meccanismo degli sconti di pena (45 giorni ogni semestre di detenzione) per condotta regolare<sup>36</sup>.

Questo quadro normativo ora potrebbe mutare. La sua scansione diacronica ne verrebbe stravolta, in ragione dello spostamento in avanti dei suoi orizzonti temporali, incrementati di (almeno) sei anni per poter accedere alla semilibertà e di (almeno) sedici anni per poter beneficiare di un permesso premio.

---

<sup>33</sup> Così il relatore, sen. Centaro, seduta n. 592, 29 luglio 2011.

<sup>34</sup> Le parole sono prese a prestito dall'intervento dell'on. Di Pietro, Camera, seduta n. 436, 17 febbraio 2011.

<sup>35</sup> Cfr. la notissima sentenza n. 264/1974.

<sup>36</sup> Meccanismo premiale cui possono accedere anche gli ergastolani, secondo quanto deciso dalla Corte costituzionale con sentenza n. 274/1983.

E' qui che si radica il primo dubbio di costituzionalità. La legittimità dell'ergastolo è subordinata al fatto che il carcere a vita sia *limitato e interrotto* da benefici penitenziari spalmati entro i tempi *ragionevoli* di un possibile percorso rieducativo. Viceversa, la novella in esame accorpa tutte le misure alternative (fatta salva la liberazione anticipata) comprimendole in un orizzonte temporale sempre più lontano.

Solo un sofisma può (tentare di) argomentare che una reclusione a vita non è più tale perché – dopo più di un quarto di secolo – l'ergastolano forse potrà, per la prima volta, uscire di galera grazie ad un permesso premio da consumarsi in giornata. Nella realtà, quel carcere a vita si rivelerebbe, per molti ergastolani, un carcere a morte. Tanto più che l'accesso ad un qualsiasi beneficio penitenziario è solo possibile, ma mai automatico, subordinato com'è a presupposti – sostanziali e procedurali – tali da renderlo una circostanza del tutto *eventuale*, nell'*an* come nel *quando*: l'avverbio «*almeno*» [ventisei anni di reclusione per l'ergastolano, prima di essere ammesso alla misura alternativa], scolpito nel comma 8 dell'art. 1 del ddl. A.S. n. 2657, certifica esattamente questa aleatorietà.

Più di quanto già oggi non sia, rischiamo domani di avere una condanna a vita davvero definitiva, un'interdizione davvero perpetua: detto altrimenti, un eterno riposo.

#### 7. *SEGUE: [2] UN ERGASTOLO SEMPRE PIÙ LUNGO CHE ELUDE IL PARADIGMA COSTITUZIONALE DELLA RISOCIALIZZAZIONE DEL REO*

La pena perpetua della reclusione, assicurata dal nuovo regime temporale per la concessione dei benefici penitenziari all'ergastolano, è un eterno riposo che schiaccia con la sua pietra tombale ogni realistica possibilità di risocializzazione del condannato al carcere a vita (*rectius*: a morte).

E' qui che fa breccia un secondo dubbio di costituzionalità.

[2] A far data almeno dalla sentenza n.313/1990, l'evoluzione ormai compiutasi nella giurisprudenza della Corte costituzionale è nel senso di una presa di distanza dall'originaria concezione polifunzionale della pena, a favore di una valorizzazione in massimo grado della finalità di risocializzazione del reo. Oggi, tutti i soggetti che entrano nella dinamica della sanzione penale partecipano di questo medesimo vincolo teleologico: il legislatore (nella fase della astratta previsione normativa), il giudice di cognizione (nella fase della commisurazione della pena), il giudice dell'esecuzione e quello di sorveglianza al pari della polizia penitenziaria (nella fase della sua applicazione), finanche il Presidente della Repubblica (nell'esercizio del suo potere di fare grazia).

Unitamente al «senso di umanità», la finalità rieducativa traccia dunque – in ragione dell'art. 27, comma 3, Cost. - l'orizzonte costituzionale della pena cui tutte le condanne limitative della libertà personale «*devono tendere*»: dove l'accento cade non più sul *tendere* ma sul *devono*.

Questo orientamento del Giudice delle leggi è stato messo in sicurezza con la scelta legislativa costituzionale di abolire la pena di morte dall'ordinamento, incondizionatamente, senza *se* e senza *ma*: ne esce così risolta la contraddizione

interna all'originario art. 27 Cost., tra il finalismo rieducativo della pena (comma 3) e la previsione della pena capitale nelle ipotesi delle leggi militari di guerra (comma 4). Con la pena di morte è caduta l'*unica* eccezione costituzionalmente prevista al principio secolarizzato del finalismo rieducativo penale, che recupera così la propria natura di autentico paradigma costituzionale: per la Repubblica italiana nessuna persona è mai persa per sempre<sup>37</sup>. A tale paradigma vanno dunque commisurate *tutte* le misure incidenti sulla libertà personale del condannato e sulle modalità della sua reclusione. Compreso l'ergastolo.

Ora, è evidente a chiunque che, alzando l'asticella della loro possibilità di accedere ai benefici penitenziari, la questione (costituzionalmente non eludibile) della risocializzazione neppure si porrà per gli ergastolani più anziani di età. Quanto a quelli che, per avventura, beneficiassero di un trattamento extramurario, sarebbero persone impreparate ad affrontare nuovamente la vita fuori dal carcere, dopo decenni trascorsi ininterrottamente dietro le sbarre.

Il problema di una violazione dell'art. 27, comma 3, Cost. si pone comunque, anche ad ammettere che il novellato «fine pena: *mai*» eserciti una funzione di emenda, inducendo il condannato a rimeditare (per «*almeno ventisei anni*») sui suoi precedenti criminosi e a pentirsi: la funzione rieducativa costituzionalmente imposta mira al recupero sociale del soggetto, non ad una sua conversione interiore. La Costituzione pluralista non può né vuole trasformare l'ergastolano in un Frá Cristoforo dell'epoca contemporanea.

8. ANCORA DUBBI DI COSTITUZIONALITÀ: UN MECCANISMO DI ACCESSO AI BENEFICI PENITENZIARI [3] IRRAZIONALMENTE RIGIDO E [4] TALE DA RENDERE L'ERGASTOLO UN TRATTAMENTO CONTRARIO AL SENSO DI UMANITÀ

Anche guardato da altre angolature, il muro, che il legislatore vorrebbe alzare per rendere più rari e difficili i benefici penitenziari, rivela ulteriori crepe (costituzionali).

[3] Dubbi di legittimità nascono dalla eccessiva rigidità del meccanismo di accesso a tutte le pene alternative (con la sola eccezione della liberazione anticipata), così come progettato dal ddl A.S. n. 2567.

Una volta compiuta la scelta politica di inasprire il regime dell'ergastolo, non si è infatti proceduto – come almeno sarebbe stato razionale – ad innalzare *pro quota* e proporzionalmente le soglie temporali che è necessario varcare per accedere al permesso premio, alla semilibertà, alla liberazione condizionale. Il braccio violento del legislatore ha scritto la disposizione diversamente, elevandole tutte al medesimo termine del ventiseiesimo anno di reclusione, il più lungo tra quelli vigenti, attualmente previsto per beneficiare della sola liberazione condizionale.

---

<sup>37</sup> Parafrasando la bella espressione testuale di E. BETTINELLI, *La Costituzione della Repubblica italiana. Un classico giuridico*, BUR, Milano, 2006, 90 («Nessuna persona è perduta per la Repubblica: neppure la più indegna»).

In tal modo, però, si finisce per assimilare sul piano diacronico ciò che non è assimilabile: le pene alternative così parificate, infatti, presentano profonde differenze ordinamentali, sia per modalità esecutive che per intensità della (pur comune) finalità risocializzatrice. Né va dimenticato che meccanismi giuridici eccessivamente rigidi sono sempre sospetti di irrazionalità, se destinati ad operare in un ambito – quello del percorso rieducativo del singolo condannato – che per sua natura richiederebbe, semmai, margini di discrezionalità non asfittici né ridotti ai minimi termini.

[4] La decisione normativa di rinviare al giorno del mai la speranza per il recluso a vita di poter aspirare ad un trattamento extramurario, spinge l'ergastolo entro il recinto dei «trattamenti contrari al senso di umanità», vietati dall'art. 27, comma 3, Cost. Limitare la libertà personale del condannato, salvaguardandone comunque la dignità che include un possibile orizzonte futuro: è quanto impone la Costituzione, ma è proprio quanto viene meno con la novella in esame.

Né va dimenticato che tale quadro normativo in divenire si innesterà su una condizione cronica di sovraffollamento carcerario<sup>38</sup>: un regime detentivo inumano e degradante, vera e propria pena aggiuntiva (non prevista dalla legge né irrogata da alcun giudice) ad una reclusione già lunghissima e che si vorrebbe tendenzialmente senza fine. Il problema degli spazi di vita nel carcere è intimamente connesso alla connotazione disumanizzante della reclusione (*a fortiori* se tendenzialmente perpetua): come ha statuito la Corte di Strasburgo, condannando l'Italia per violazione dell'art. 3 CEDU<sup>39</sup>; come ha riconosciuto il 28 luglio scorso il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, con parole di denuncia soppesate una ad una<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> La popolazione carceraria è in crescita esponenziale: in venti anni le presenze sono più che raddoppiate, passando da 25.804 (al 31 dicembre 1990) a 67.623 (al 31 dicembre 2010). Le proiezioni (al 31 dicembre 2011) innalzano tale cifra a quota 73.000. Sono numeri che vanno commisurati ad una capienza carceraria largamente inferiore: secondo i dati resi noti il 21 settembre 2011 dal Ministro della Giustizia Nitto Palma all'Assemblea del Senato, il numero della popolazione detenuta è pari a 67.377 soggetti, a fronte di una capienza regolamentare pari a 45.732 posti. Dunque, calcolatrice alla mano, «un detenuto è costretto a vivere mediamente con altre tre persone in meno di 4 metri quadri *pro capite*, rispetto ai 7 fissati dal Comitato per la prevenzione della tortura, istituito dal Consiglio d'Europa» (dati tratti dalla proposta di risoluzione 6-00085, n. 4 (testo 3), *Bruno e altri*, Senato, seduta n. 610 del 27 settembre 2011, Allegato A).

<sup>39</sup> Corte EDU, sentenza 16 luglio 2009, *Sulejmanovic c. Italia*, ric. n. 22635/03.

<sup>40</sup> Quella carceraria, dice il Capo dello Stato, è «una questione di prepotente urgenza sul piano costituzionale e civile» che ha raggiunto un «punto critico insostenibile», «una realtà che ci umilia in Europa e ci allarma, per la sofferenza quotidiana – fino all'impulso a togliersi la vita – di migliaia di esseri umani chiusi in carceri che definire sovraffollate è quasi un eufemismo, per non parlare dell'estremo orrore dei residui ospedali psichiatrici giudiziari, inconcepibile in qualsiasi paese appena appena civile». «Evidente in generale – prosegue il Presidente Napolitano – l'abisso che separa la realtà carceraria di oggi dal dettato costituzionale sulla funzione rieducatrice della pena e sui diritti e la dignità della persona. E' una realtà non giustificabile in nome della sicurezza, che ne viene più insidiata che garantita» (intervento al Convegno «Giustizia! In nome del popolo sovrano», 28-29 luglio 2011, Senato della Repubblica, in [www.quirinale.it](http://www.quirinale.it)).

Il quadro va completato con ulteriori dati concernenti il carcere a vita. Abolita dall'ordinamento la pena capitale, l'ergastolo rappresenta oggi la sanzione massima tra le pene detentive (art. 17, n. 2, c.p.), frequentemente irrogata, dunque tutt'altro che simbolica: l'elenco dei reati così puniti è lungo<sup>41</sup>, come elevato è altresì il numero di detenuti ad esso condannati<sup>42</sup>. Ed è un ergastolo sempre più afflittivo, per coloro che cadono sotto il regime speciale del cd. carcere duro (art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario), ai quali sono precluse<sup>43</sup> quelle stesse pene alternative che, domani, si vorrebbero rendere più difficilmente accessibili a tutti gli ergastolani.

Di questo sembrano non essere preoccupati i tanti fautori della massima pena, avversari della legge Gozzini al motto di «*legge e ordine*». Eppure, un carcere *inferno dei vivi*, dove si è reclusi *sine die*, configura un pericoloso detonatore all'interno della comunità penitenziaria:

*«Ho deciso di appoggiare anch'io la richiesta di abolire ogni pena alternativa e ogni idea di risocializzazione. La vita è troppo noiosa. Bisogna tornare ai tempi in cui, non essendoci altra prospettiva, neanche la più remota e illusoria, gli ergastolani piantavano una lama alla gola del primo ostaggio. Ai bei tempi delle rivolte devastanti, dei tetti scoperchiati, delle prigioni incendiate, degli ammazzamenti all'ingrosso. Ai bei tempi in cui l'inflessibilità delle pene persuadeva la malavita alla ferocia senza riserve. Anzi: le violenze del passato non erano niente rispetto a quello che sarebbe possibile con le carceri d'oggi, che hanno il doppio e più di abitanti, e fra loro una folla di disperati senza famiglia, senza casa e senza Gozzini»<sup>44</sup>.*

---

<sup>41</sup> Salvo errore, sono almeno diciannove le fattispecie di reato del codice penale punite con l'ergastolo (nessuna delle quali prescrivibile, *ex art.* 157 c.p.), cui si aggiungono tutti i delitti previsti dalle leggi militari di guerra e dal codice penale militare di guerra, un tempo sanzionati con la pena capitale (attualmente convertita in carcere a vita, *ex art.* 1, Legge. n. 584 del 1994)

<sup>42</sup> Alla data del 31 giugno 2011 (dati ufficiali del Dipartimento Affari Penitenziari) erano in totale 1.522.

<sup>43</sup> *Ex art.* 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, salvo che i detenuti per tali reati cd. ostativi «collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter*».

Sul tema del cd. ergastolo ostativo i senatori Perduca e Poretti hanno presentato – nel corso del dibattito sul ddl A.S. n. 2567 – un argomentato ordine del giorno (n. G100) a dimostrazione che «le condizioni di questi detenuti coincide pertanto con la definizione di tortura contenuta nella Convenzione Onu contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, ratificata dall'Italia nel 1988, per cui è da considerarsi tortura “Qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un reato che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso [...]”». Illustrato dal sen. Perduca nella seduta n. 589 del 27 luglio 2011, discussione e votazione sull'ODG n. G100 sono risultate precluse in ragione della questione di fiducia posta dal Governo sul proprio maxiemendamento 1.1000 (vedi, *supra*, nota 30).

<sup>44</sup> A. SOFRI, *Piccola posta*, Sellerio, Palermo, 1999, 259.

Quando il Parlamento aveva una maggiore stima di sé, trovava anche il coraggio per dirlo (anche se non per abolirlo): l'ergastolo viola il divieto di punizioni crudeli, disumane e degradanti, collocandosi tra quelle pene che *«ripugnano alla coscienza democratica e al senso di umanità di ogni persona e comunque non costituiscono neppure un ragionevole deterrente al crimine, essendo invece un'esemplare manifestazione di brutalità dello Stato»*<sup>45</sup>.

#### 9. ALLA RADICE DEL PROBLEMA: L'ERGASTOLO COME PENA PERPETUA (DA ABOLIRE)

E' trasparente il denominatore comune tra i due segmenti normativi del ddl A.S. n. 2567 fin qui criticamente esaminati: garantire quanto più possibile l'effettiva espiazione della pena all'ergastolo. La scelta di politica criminale è riconducibile, in ambo i casi, ad un giudizio di disvalore circa la possibilità di concedere ai reclusi a vita riduzioni di pena o modalità espiatorie alternative, nella convinzione che tutto ciò assicuri ordine e sicurezza. Parola di capogruppo: *«Abbiamo (...) introdotto, con questa normativa, dei principi che garantiscono che i reati puniti con l'ergastolo non avranno riduzioni e per i delitti più efferati non ci saranno più benefici penitenziari. Quindi gli italiani hanno oggi una legge, approvata dal Senato, che garantisce di più la gente onesta nei confronti di chi ha commesso reati che destano grave allarme sociale»*<sup>46</sup>.

Questo messaggio mediatico, prima ancora che semplificato, è inattendibile e primitivo.

E' un messaggio inattendibile, perché inganna l'opinione pubblica accreditando l'idea che, oggi, l'irrogazione della pena dell'ergastolo non sia più possibile<sup>47</sup>. Perché occulta il dato di esperienza secondo cui la gravità della pena, oltre un certo limite, vede diminuire la sua efficacia preventiva, meglio assicurata dal ricorso a misure alternative alla reclusione intramuraria<sup>48</sup>.

E' un messaggio primitivo, perché evita di fare i conti con i limiti costituzionali che la novella travalica con eccessiva disinvoltura. Perché risponde al convincimento dell'impossibile risocializzazione di soggetti che hanno

---

<sup>45</sup> X Legislatura, Mozione parlamentare 1-00310, approvata il 3 agosto 1989 alla Camera dei deputati.

<sup>46</sup> Così il sen. Gasparri, seduta n. 592, 29 luglio 2011.

<sup>47</sup> L'attuale disciplina del giudizio abbreviato, infatti, non preclude affatto l'applicazione del carcere a vita (sia pure senza isolamento diurno) né concede riduzioni di pena particolarmente generose (perché tale non può davvero considerarsi la sostituzione dell'ergastolo con trenta anni di reclusione).

<sup>48</sup> Un dato per tutti. La Legge 26 novembre 2010, n. 199, che rende possibile la detenzione domiciliare nell'ultimo anno di pena, «ha consentito l'uscita dal carcere a circa 3.000 persone, nessuna delle quali è poi evasa dalla propria abitazione» (così il Guardasigilli Nitto Palma: vedi, *supra*, nota 38).

commesso reati gravi ed efferati quando, in realtà<sup>49</sup>, non esistono “mostri”, semmai persone che a volte fanno “cose mostruose” (ma pur sempre persone). Perché anche le ragioni delle vittime e dei loro familiari, se filtrate dalla razionalità (e non da un’interessata retorica compassionevole), sono maggiormente garantite da un giudizio abbreviato che accorcia i tempi processuali e realizza la legittima aspettativa ad avere giustizia (e non vendetta) grazie ad una condanna celere, certa, efficace (peraltro, in caso di ergastolo, mitigata in minima parte).

Alla radice di tutto si ritrova il nodo irrisolto di una pena, l’ergastolo, che crea sempre e comunque problemi in ragione della sua natura perpetua: un fine pena che non smette mai di finire. Problemi con i quali anche il ddl. A.S. n. 2567 si scontra, perché non esiste l’algoritmo capace di determinare matematicamente lo sconto di pena per l’ergastolano che acceda al giudizio abbreviato<sup>50</sup> né la soglia temporale per l’ergastolano che aspiri ad ottenere un beneficio penitenziario<sup>51</sup>.

Si arriva così al punto essenziale e ineludibile. O la pena dell’ergastolo è perpetua<sup>52</sup> (ma ciò la condanna ad incostituzionalità certa). O non può esistere una pena come l’ergastolo. In un sussulto di coerenza politica e razionalità costituzionale, è tempo che l’Italia, da anni impegnata nella *leadership* della campagna internazionale per la moratoria della pena di morte (in vista della sua definitiva abolizione)<sup>53</sup>, torni a porsi il problema della abrogazione dell’ergastolo. Che, della pena capitale, è l’ambiguo luogotenente(\*\*).

---

<sup>49</sup> Come annota con efficacia G.L. CAPPUZZO, *Quella legge pensata metà per i potenti, metà per i disgraziati*, in *Ristretti Orizzonti*, numero speciale (ottobre 2011).

<sup>50</sup> Fissato in un terzo lo sconto edittale per tutte le pene (pecuniarie e detentive provvisorie), diventa infatti impossibile calcolare la medesima frazione relativa ad una reclusione *sine die*.

<sup>51</sup> Il *dies a quo* per beneficiare di misure alternative, dovendo consentire un percorso di risocializzazione individuale, non può essere abbandonato all’arbitrio del legislatore, eppure non è calcolabile aritmeticamente in misura oggettiva.

<sup>52</sup> Come peraltro prescritto all’art. 22 c.p. («La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto»)

<sup>53</sup> Cfr. A. PUGIOTTO, *L’abolizione costituzionale della pena di morte e le sue conseguenze ordinamentali*, in *Quad. Cost.*, 2011, 573 ss. (in particolare 594-596).

(\*\*) 14 novembre 2011. Il presente lavoro è destinato alla pubblicazione in uno dei prossimi fascicoli della rivista *Studium Iuris*.